



CONFINDUSTRIA

Assicurazione obbligatoria a copertura dei rischi catastrofali e calamitosi

Nota di Aggiornamento

Dicembre 2024

La Legge di Bilancio per il 2024 (art. 1, commi 101-112) ha introdotto l'obbligo, per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle che hanno sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

Come sollecitato anche da Confindustria, il Decreto Milleproroghe, che sarà presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha previsto una proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo al 1° aprile 2025.

Si è inoltre in attesa della pubblicazione del Decreto MEF-MIMIT (di seguito "Decreto"), previsto al comma 105 della Legge di Bilancio 2024 (di seguito "Legge"), che contiene modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.

Sulla base della bozza del Decreto circolata queste settimane - sulla quale i Ministeri competenti stanno apportando le modifiche finali conseguenti al parere emesso dal Consiglio di Stato - sono di seguito descritti i principali aspetti dell'obbligo assicurativo.

1. Imprese a cui si applica l'obbligo di assicurazione e conseguenze dell'inadempimento

L'obbligo di assicurazione riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle che hanno sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, escluse le imprese agricole, per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità, prevista dalla Legge di Bilancio per il 2022.

La Legge prevede che, dell'inadempimento dell'obbligo da parte delle imprese si terrà conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Al fine di dare concretezza a tale sanzione per le imprese, e di conseguenza assicurare l'effetto di mutualità dell'obbligo anche per contenere i premi delle polizze assicurative, lo schema di Decreto legislativo recante il nuovo Codice degli incentivi, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 ottobre e ora sottoposto al parere del Parlamento, prevede che alle imprese che non adempiano all'obbligo sarà sempre precluso l'accesso alle agevolazioni pubbliche.

2. Compagnie assicurative soggette all'obbligo a contrarre e conseguenze dell'inadempimento

L'applicazione dell'obbligo a contrarre è circoscritta alle compagnie, italiane ed estere, già abilitate in Italia all'esercizio del Ramo danni n. 8 "Incendi ed elementi naturali" e iscritte agli albi ed elenchi tenuti dall'IVASS.

In particolare, tale Ramo assicurativo riguarda i danni causati da incendio, esplosione, tempesta, elementi naturali diversi dalla tempesta, energia nucleare e cedimento del terreno, subiti da beni diversi da veicoli terrestri automotori e non automotori, ferroviari, aerei, fluviali, lacustri, marittimi, e dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.

Vi rientrano, quindi, i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.

In caso di inadempimento dell'obbligo a contrarre, è prevista una sanzione per le compagnie compresa tra 100mila e 500mila euro.

3. Danni che possono essere coperti dalle polizze

Sono coperti i danni derivanti dai seguenti eventi calamitosi e catastrofici:

- **alluvione, inondazione ed esondazione:** fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;
- **sisma:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
- **frana:** movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Dalla copertura sono, invece, esclusi i danni:

- a beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni richieste;
- conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici;

- conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

4. Determinazione e adeguamento periodico dei premi

Il premio delle polizze è determinato dalle compagnie di assicurazione in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto dell'ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche a disposizione, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano conto dell'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Nella determinazione del premio, le compagnie dovranno anche tenere conto delle misure adottate dalle imprese, anche per il tramite delle organizzazioni collettive a cui aderiscono, per prevenire i rischi e proteggere i beni oggetto di copertura.

Inoltre, è previsto che i premi dovranno essere aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, con l'obiettivo di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità della compagnia di assicurazione.

5. Entità del danno indennizzabile a carico dell'impresa assicurata

L'entità del danno indennizzabile è modulata in base all'ammontare della somma complessivamente assicurata dall'impresa, tenuto conto di tutte le singole ubicazioni. In particolare:

- **per importi assicurati fino a 30 milioni di euro**, le polizze possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile;
- **per importi assicurati superiori a 30 milioni di euro**, o per le grandi imprese (ossia quelle che alla data di chiusura del bilancio presentino congiuntamente un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti. Si segnala che, nel testo finale del Decreto, tale previsione potrà essere soggetta a modifiche sulla base delle osservazioni pervenute dal Consiglio di Stato.

6. Massimali o limiti di indennizzo

Le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, devono rispettare i seguenti principi:

- **fino a 1 milione di euro** di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata. In caso di contratti di assicurazione stipulati in forma

collettiva, anche per il tramite di convenzioni, è possibile una maggiore flessibilità, con l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura;

- **per la fascia compresa tra 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata** trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata;
- **per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata o per le grandi imprese** (come in precedenza definite), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Inoltre, è previsto che per i terreni la copertura è prestata nella forma “a primo rischio assoluto”, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Tale tipologia di copertura prevede l'impegno della compagnia di assicurazione, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati.

Con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione alle imprese che devono assicurarsi, le compagnie di assicurazione sono comunque tenute a pubblicare sul proprio sito internet i Documenti Informativi Precontrattuali (DIP) e le condizioni di assicurazione.

7. Riassicurazione da parte di SACE

Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni, è prevista la concessione da parte di SACE, a beneficio degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, di una copertura a condizioni di mercato fino al 50% degli indennizzi che gli stessi saranno tenuti a riconoscere a fronte del verificarsi dei sinistri.

Per tale garanzia sono stanziati 5 miliardi di euro; somma che sarà alimentata con le risorse versate periodicamente dalle compagnie di assicurazione alla SACE per le coperture assicurative.

Le compagnie di assicurazione possono avvalersi della riassicurazione di SACE, trasferendo alla stessa:

- i rischi dell'intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamitosi, ovvero
- i rischi derivanti dall'intero portafoglio al netto delle polizze sottoscritte con le grandi imprese.

Il rilascio della copertura da parte di SACE è subordinato all'adesione, da parte della compagnia che intenda trasferire i rischi assunti alla stessa SACE, ad una convenzione di riassicurazione che sarà approvata insieme al Decreto.

A tale convenzione di riassicurazione, le compagnie possono aderire anche in forma consortile.

Dalla copertura di SACE sono escluse le polizze non conformi alle disposizioni di legge, o quelle che beneficiano del regime transitorio di cui si dirà più avanti.

8. Limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle compagnie

L'obbligo a contrarre per le compagnie non è incondizionato, ma parametrato all'effettiva capacità assuntiva e ai relativi requisiti di solvibilità.

In proposito, le compagnie (a livello singolo o di gruppo) definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti a copertura di eventi catastrofali e calamitosi, la propensione al rischio in coerenza con il proprio fabbisogno di solvibilità globale, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio.

Tali limiti sono aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento all'intero portafoglio acquisito con riguardo ai rischi da eventi catastrofali e calamitosi, tenendo conto del ricorso a meccanismi di cessione del rischio, compresa la cessione a SACE.

Le compagnie che superano il relativo limite di tolleranza al rischio cessano l'assunzione di ulteriori rischi nell'intero territorio nazionale, dandone immediata informativa all'IVASS e all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine (in caso di compagnie estere abilitate all'esercizio in Italia del Ramo danni n. 8 ed operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizio) e mediante pubblicazione sul relativo sito web.

9. Disposizioni transitorie

Le compagnie avranno 90 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto per adeguare i testi di polizza.

È inoltre previsto che per le polizze già in essere alla data di pubblicazione del Decreto l'adeguamento alle relative previsioni decorrerà a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse polizze.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi catastrofali e calamitosi prima dell'entrata in vigore dell'obbligo, le compagnie sono tenute a verificare l'adeguatezza della propria proposta tariffaria entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, per proseguire la sottoscrizione di nuove polizze.